

COMUNE DI NARNI

(Provincia di Terni)



Disciplina comunale delle attività di estetista

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i.

Regolamento

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- Art. 5 - Segnalazione certificata d'inizio attività
- Art. 6 - Procedimento di verifica
- Art. 7 - Comunicazioni semplici
- Art. 8 - Subingresso
- Art. 9 - Ripartizione del territorio
- Art. 10 - Superfici minime
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 - Idoneità igienico - sanitaria
- Art. 13 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 14 - Controlli
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Disposizione finale

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista esercitata in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato.
2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di tutti gli inestetismi presenti.
3. Il presente Regolamento si applica alle prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della Legge n.1/90, ivi comprese quelle svolte in alberghi o palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, strutture sanitarie, caserme, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.
4. Ai sensi dell'art. 1 della L. 1/1990 e s.m.i. l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa Legge 1/1990 e s.m.i.
5. Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le attività di tatuatore e di piercing, le prestazioni di carattere medico – terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005 n. 174.

Art. 2 **Normativa di riferimento**

1. Le attività di estetista sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:
 - a) dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i. "disciplina dell'attività di estetista";
 - b) dalla Legge Regionale 26 febbraio 2010 n. 15 e s.m.i. "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della [direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006](#) relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali ";
 - c) dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 Art. 49 Comma 4. Bis "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
 - d) Decreto Interministeriale n. 110 del 12 maggio 2011 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista" .
 - e) dal Decreto Legislativo 06 agosto 2012, n. 147 art. 16 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno";
 - f) dalla legge Regionale 13 febbraio 2013 n. 4 "Testo Unico in materia di artigianato";
 - g) dal presente regolamento;
 - h) dal d.p.r. 447/1998 e s.m.i. per quanto attiene ai profili procedurali;
 - i) dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per quanto attiene ai profili di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore.

Art. 3

Modalità di esercizio dell'attività

1. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
2. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente che ha presentato la relativa segnalazione certificata di inizio attività, a condizione che i locali dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, di igiene, sanità e sicurezza.
3. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurati dal titolare dell'attività ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge n.1/90 e s.m.i.
4. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.
5. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico di cui alla legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n.713 e dalle direttive UE.
6. Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'Art. 4, Comma 2°, lettera f) del D. Lgs N. 114/98 e s.m.i.
7. Presso le attività di estetista è ammesso l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al D. Lgs 114/98 e s.m.i. , nel rispetto delle norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d'uso.
8. In caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di acconciatore, i locali adibiti alle diverse attività devono essere funzionalmente distinti.
9. L'attività di estetista deve essere svolta in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.

Art. 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitali, secondo quanto previsto dalla legge 14 dicembre 1963, n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n.735, nonché dalle leggi 8 agosto 1985 n 443, 4 gennaio 1990 n.1, dalla legge Regionale 13 febbraio 2013 n. 4.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista sono i seguenti:

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n.443 e s.m.i. ;
- b) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
- c) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario del locale e delle attrezzature impiegate;
- e) presenza di un responsabile tecnico iscritto al Repertorio Economico Amministrativo;
- f) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 8 della legge 4 gennaio 1990 n.1 e nell'art. 46 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 4. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle Regioni.

Art. 5

Segnalazione certificata d'inizio attività

1. Ai sensi dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 Art. 49 Comma 4. Bis e s.m.i. l'apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali o dell'attività di estetista sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (s.c.i.a.) da presentare al competente SUAP.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Comune di Narni.
3. La segnalazione certificata d'inizio attività è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali o disponibile sul sito istituzionale così come quello per l'eventuale richiesta di opposizione di una insegna, e contiene:
 - a) I dati anagrafici completi del richiedente;
 - b) I dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - c) l'ubicazione dei locali in cui verrà svolta l'attività e dichiarazione circa la loro conformità alle normative urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d'uso con l'esercizio dell'attività di estetista;
 - d) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;
 - e) dichiarazione di rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento;
 - f) dichiarazione di cui dichiarazione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.
 - g) Dichiarazione di possesso dei requisiti morali.
4. Alla Scia devono essere allegati:
 - a) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, della posizione delle attrezzature e degli arredi;
 - b) certificazione relativa alla qualifica professionale del richiedente e di tutti i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana. Qualora ricorra quest'ultimo caso il direttore deve essere o dipendente della ditta o socio della società;
 - c) l'elenco delle attrezzature utilizzate
 - d) Fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità .

5. Nel caso di impresa individuale, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere richiesta dal titolare della stessa, in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della legge 1/1990.
6. Nel caso di un' impresa gestita in forma societaria, la relativa segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal legale rappresentante della società.
7. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di acconciatore in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art.3 della legge 8 agosto 1985 n.443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
8. Dell'avvenuta presentazione della segnalazione di inizio attività l'ufficio competente provvede ad informare:
 - a) l'ufficio tributi del Comune;
 - b) il Comando dei Vigili Urbani.

Art. 6

Procedimento di verifica

1. L'Ufficio Sviluppo Economico, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'Art.5, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, applica le sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma 1. all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Art. 7

Comunicazioni semplici

1. Sono soggette a sola comunicazione, in carta semplice, indirizzata al SUAP, le modifiche non incidenti sull'assetto dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti e, in particolare:
 - a) la modifica della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo all'altro ammesso dal codice civile o dalla forma artigiana ad altra forma e viceversa;
 - b) la variazione del nominativo del responsabile tecnico
 - c) la cessazione dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica del relativo contenuto e deve avvenire entro 30 giorni dalla modifica stessa.

Art. 8 **Subingresso**

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'attività di estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell'attività da parte di chi subentra nella stessa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell'inoltro della segnalazione certificata di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l'attività dal momento della sua acquisizione.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l'attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l'attività conservando l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 443/85.
4. La segnalazione certificata di subingresso deve avvenire entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda.

Art. 9 **Ripartizione del territorio**

1. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale è considerato zona unica.

Art. 10 **Superfici minime**

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, i locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superfici che rispettano le vigenti disposizioni in materia urbanistica – edilizia.
2. Nell'ipotesi di comprovate difficoltà di carattere edilizio o altri gravi motivi l'ufficio Sviluppo Economico, sentita la competente Asl, può concedere deroga concernenti i locali in questione.

Art. 11 **Tariffe**

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

Art. 12 **Idoneità igienico sanitaria**

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono quelli previsti dalle vigenti normative in materia.
2. Il personale addetto all'esercizio dell'attività, compreso il titolare, deve essere in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico-sanitario, prevista dalla competente A.S.L.

Art. 13

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il Dirigente U.O. Sviluppo Economico ordina la sospensione dell'attività:
 - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario e urbanistico edilizio;
 - b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato;
 - c) qualora l'attività non abbia avuto inizio entro 180 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività;
 - d) qualora il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza darne la comunicazione previste nell'articolo 14 comma 3.
 - e) qualora l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge n.1/1990 e s.m.i., nella L.R. n. 4/2013. e nel presente regolamento
 - f) qualora siano venuti a mancare i requisiti che ne hanno consentito l'inizio;
 - g) qualora il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del Dirigente entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, ovvero non abbia presentata comunicazione di adeguamento.
2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di sei mesi, decorso il quale l'attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita s.c.i.a. ai sensi dell'articolo 5.
3. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività fino ad 1 anno, trascorso tale termine, qualora l'attività non sia stata ripresa, si intende cessata.
L'inizio dell'attività dovrà avvenire con SCIA ai sensi dell'art. 5
4. Della sospensione di cui al comma 3 è segnalata al SUAP, entro 30 giorni dal suo inizio.
5. Il Dirigente U.O. Sviluppo Economico a seguito di motivata richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1 del presente articolo, lettere a), b) ed c), per un periodo massimo di 180 giorni. Eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per gravi motivi.

Art. 14

Controlli

1. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

Art. 15

Sanzioni

1. La sanzione amministrativa competente, prevista dall'art. 12, comma 1 della Legge 1/1990 e s.m.i. è irrogata dall'autorità regionale competente e le sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2 della l. 1/1990 e s.m.i. è irrogata dai comuni, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 e alla L.R. 15/1983, sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori nonché sulla base dei verbali e rapporti inviati dall'Azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 49 Comma 3.

Art. 16
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'articolo 2, e ad ogni altra norma in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Narni con deliberazione consiliare n. 118/03 ed entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.